

Il Presidente di Sezione del Consiglio di Stato Segretario Generale della Giustizia Amministrativa

cds.cds_pre.REGISTRO UFFICIALE.U.0004787.11-02-2021

Ai Signori Dirigenti della Giustizia amministrativa

e p.c.: Al Presidente del Tribunale

amministrativo regionale della Campania

sede di Napoli

Avv. Salvatore Veneziano

Al Magistrato Responsabile del Servizio

per l'Informatica

Consigliere Italo Volpe

Loro sedi

Oggetto: art. 23, comma 9-bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176.

Con nota del 29 gennaio 2021 il Presidente del T.a.r. per la Campania ha riferito di una sollecitazione, pervenuta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati (COA) di Napoli e dalla Sezione A.I.G.A. di Napoli, mirante all'attivazione, anche per la Giustizia amministrativa, di una modalità relativa all'estrazione di copie di provvedimenti giurisdizionali munite di formula esecutiva, eventualmente attraverso le funzionalità del "Portale dell'avvocato", analoga a quella introdotta per la Giustizia ordinaria. In particolare, sarebbe stata prospettata l'applicabilità, anche nell'ambito della Giustizia amministrativa, dell'art. 23, comma 9-bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, in virtù del rinvio esterno, di cui all'art. 39 c.p.a., alle disposizioni del codice del processo civile, per quanto non espressamente previsto dal codice del processo amministrativo.

Posto che la questione sollevata dal Presidente del T.a.r. per la Campania è di interesse generale, si reputa opportuno osservare quanto segue.

La disposizione di cui al citato comma 9-bis prevede, in sintesi, la possibilità che la copia esecutiva delle sentenze e degli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria di cui all'art. 475 c.p.c. possa essere rilasciata dal cancelliere in forma di documento informatico.

In tema, il Presidente del T.a.r. per la Campania ritiene che, nella fattispecie, non operi il rinvio di cui al citato art. 39 c.p.a., tenuto conto della vigenza del comma 2-*ter* dell'art. 136 c.p.a. che reca "Disposizioni sulle comunicazioni e sui depositi informatici".

Tale tesi è condivisibile. L'art. 39, comma 1, c.p.a., difatti, recita: «(p)er quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile» e, comunque, soltanto «in quanto compatibili o espressione di principi generali».

Come ricordato dal Presidente del T.a.r. per la Campania, il codice del processo amministrativo contiene, con riferimento al rilascio di copie di provvedimenti muniti di formula esecutiva, una disposizione specifica nell'art. 136, comma 2-ter.

Tale disposizione - nel prevedere la possibilità per i difensori di estrarre dal fascicolo informatico, in generale, copia degli atti e dei provvedimenti ivi contenuti (che, munita della debita attestazione di conformità, equivale all'originale e alla copia conforme del provvedimento), con conseguente esonero dal versamento dei diritti di copia - espressamente esclude «il rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile, di competenza esclusiva delle segreterie degli uffici giudiziari».

La vigenza dell'art. 136, comma 2-ter, c.p.a. preclude in radice l'operatività del rinvio esterno alla suindicata disposizione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137. Non ricorrono, infatti, le condizioni previste dal citato art. 39, stante la vigenza, per l'appunto, di una specifica previsione del codice del processo amministrativo e considerato che il sunnominato comma 9-bis, chiaramente non costituente espressione di principi generali, non è una disposizione contenuta nel codice di procedura civile.

Solo per completezza, in considerazione del richiamo effettuato dal Presidente del T.a.r. per la Campania, si precisa che l'art. 16 dell'allegato 1 "regole tecnico-operative del PAT" del D.P.C.S. 28 dicembre 2020, si riferisce alle copie che gli Uffici rilasciano a richiesta della parte interessata, ma non alle copie esecutive. Nel caso delle normali copie, forme e modalità del pagamento telematico dei relativi diritti saranno disciplinate in uno dei successivi aggiornamenti delle predette regole tecnico-operative e delle relative specifiche tecniche, da adottarsi con decreto presidenziale e con contestuale adeguamento del sistema SIGA.

Le superiori considerazioni inducono, conclusivamente, a ritenere che l'art. 23, comma 9-*bis*, del d.l. n. 137/2020, non possa, almeno allo stato, trovare applicazione al processo amministrativo.

GABRIELE CARLOTTI 11.02 .2021 11:47:15 UTC